

N. 01890/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05814/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5814 del 2022, proposto da Condominio La Rinascita, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Teverola, non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

- dell'inerzia serbata sull'istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi, formulata a mezzo PEC in data 02.11.2022 e acquisita in data 04.11.2022 al protocollo n. 13562 del Comune di Teverola (CE);

E, quindi, per l'accertamento

- del diritto del ricorrente all'accesso ai documenti e atti amministrativi di cui alla medesima istanza, con la conseguente condanna del Comune ad esibire tutta la documentazione ivi richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Condominio ricorrente, al fine dell'espletamento dello studio di fattibilità per l'ECOSISMABONUS 110%, manifestava l'interesse ad avere accesso a tutta la documentazione inerente alle pratiche edilizie agli atti dell'Ente comunale relative al fabbricato condominiale e, in particolare, della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Teverola.

In ragione di ciò, con PEC del 02.11.2022, per il tramite del procuratore, formulava all'Amministrazione del Comune di Teverola istanza di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss. l. n. 241/1990.

L'istanza era diretta ad ottenere l'ostensione della seguente documentazione:

“Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Teverola; ogni altra pratica edilizia relativa al “Condominio La Rinascita” sito alla via Garibaldi n. 180 - Teverola; così come ogni altro atto a esso allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale”.

La richiesta, così formulata e acquisita al prot. n. 13562 del Comune di Teverola, veniva motivata dall'esigenza di verificare l'ammissibilità della pratica edilizia

dell'ECOSISMABONUS 110% (cd. SUPERBONUS) nonché il rispetto della normativa urbanistica vigente e delle norme civilistiche applicabili al fine di poter godere dei benefici fiscali di cui al d.l. n. 34/2020.

Il Comune di Teverola è rimasto inerte e totalmente silente per oltre trenta giorni dall'acquisizione dell'istanza, senza neppure avviare il relativo procedimento.

Deduce il ricorrente la illegittimità del silenzio e la connessa violazione del diritto di accesso quale principio generale dell'attività amministrativa.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Teverola.

Alla camera di consiglio del 22 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio come il Condominio ricorrente ha dimostrato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all'ottenimento di copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del proprio immobile, indicati con sufficiente precisione nella relativa richiesta al fine di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio.

Come chiarito, infatti, dall'univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti.

In relazione alla richiesta ostensiva oggetto del presente giudizio, infatti, viene in rilievo l'esigenza conoscitiva emergendo la sussistenza di un interesse della istante:

a) diretto, cioè a dire correlato alla sfera del soggetto richiedente; b) concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati

ed informazioni rilevanti per l'ammissione ad un beneficio; c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all'attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni.

Il ricorso va, dunque, accolto, nei termini sopra indicati, e per l'effetto il provvedimento tacito reiettivo impugnato va annullato e va dichiarato l'obbligo del Comune di Teverola di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, anche tenuto conto della serialità dei ricorsi proposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dichiara l'obbligo del Comune di Teverola di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla

notificazione della presente decisione, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura.

Condanna il Comune di Teverola al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore

Vincenzo Cernese, Consigliere

Paola Palmarini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO